

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2024, n. 29027

(*omissis*)

FATTI DI CAUSA

Con avviso di accertamento n. (*omissis*), notificato in data 27.3.2012, lâ??Agenzia delle Entrate, odierna ricorrente, provvedeva alla rideterminazione del reddito dâ??impresa della societÃ â??Elettrica VIMA Sasâ?•, relativo allâ??anno dâ??imposta 2007, per un ammontare pari ad Euro 159.014,00.

Con avviso di accertamento n. (*omissis*), lâ??Ufficio, atteso lo status di socio accomandante della prefata societÃ rivestito dal sig. (*omissis*), nella misura del 50%, accertava per la medesima annualitÃ , in conformitÃ al disposto di cui allâ??art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986, in capo al contribuente, un reddito di partecipazione per Euro 79.507,00, oltre sanzioni di legge.

Con ricorso, notificato in data 29.9.2012, il Sig. (*omissis*), lamentava lâ??illegittimitÃ dellâ??atto impositivo per difetto di motivazione, nonchÃ© lâ??infondatezza per insussistenza dei redditi di impresa della societÃ â??Elettrica VIMA Sasâ?• relativamente allâ??anno dâ??imposta 2007, chiedendo, pertanto, dichiararsi lo stesso nullo ovvero illegittimo, previa sospensiva.

Resisteva in giudizio lâ??Ufficio, osservando essere la compagine sociale ristretta a soli due soci, nonchÃ© poter egli esercitare i poteri di controllo e consultazione, sicchÃ© il contribuente avrebbe avuto facilmente la possibilitÃ di prendere visione dellâ??atto richiamato. In merito allâ??asserita insussistenza di redditi dâ??impresa in capo alla societÃ , lâ??Ufficio evidenziava come il prodromico avviso di accertamento emesso nei confronti della stessa era divenuto definitivo per mancata impugnazione nei termini, pertanto ogni doglianza ad esso relativa non avrebbe potuto trovare ingresso in altra sede processuale.

Il giudice di prossimitÃ non apprezzava le ragioni del contribuente, ma la sentenza veniva riformata in grado dâ??appello, sul fondamentale assunto per cui, ai fini della tutela del diritto di difesa del contribuente, necessaria sarebbe stata lâ??allegazione allâ??accertamento effettuato nei confronti del sig. (*omissis*), dellâ??avviso di accertamento notificato alla societÃ â??Elettrica VIMA Sasâ?• per lui pregiudizievole, onde consentirgli di prenderne visione.

Avverso questa sentenza propone ricorso per Cassazione patrono erariale, affidandosi ad un unico motivo, cui replica con tempestivo controricorso la parte contribuente.

CONSIDERATO

Va preliminarmente dichiarato non sussistere il litisconsorzio necessario fra soci e societ  di persone, trattandosi qui di profili limitati all'ambito personale del socio (cfr. Cass. S.U. n. 14815/2008, n. 10115/2012, Cass. V, n. 3789/2018). Il ricorso pu  quindi essere scrutinato.

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 5, comma 1 del D.P.R. n. 917 del 1986, dell'art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973, nonch  dell'art. 2261 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

Nella sostanza, si afferma il carattere personale dei redditi del socio accomandante, a prescindere dalla contabilizzazione societaria.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 i redditi delle societ  semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

Il socio, altres , in virt  dei poteri conferitigli dall'art. 2261 c.c., ha il diritto di avere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all'amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la societ  sono stati compiuti, diritto concretamente realizzabile in maniera non oltremodo dispendiosa, peraltro, qualora la compagine sociale risulti ristretta.

La motivazione dell'avviso di accertamento notificato al socio accomandante, pertanto, ben pu , in virt  e della trasmissione de plano dei risultati dell'accertamento compiuto nei confronti della societ  in capo al socio e degli ampi poteri concessi a quest'ultimo ai fini della effettiva conoscenza della situazione sociale, rinviare per relationem all'avviso di accertamento notificato alla societ . Ci , peraltro,   conforme all'orientamento formatosi in seno alla giurisprudenza di legittimit , secondo cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la pretesa fiscale, stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42   soddisfatto dall'avviso di accertamento dei redditi del socio che rinvia per relationem a quello, relativo ai redditi della societ , ancorch  solo a quest'ultima notificato, giacch  il socio, a norma dell'art. 2261 cod. civ., ha il potere di consultare la documentazione relativa alla societ , e quindi di prendere visione sia dell'accertamento presupposto che dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione (Cass., Sez. VI, 28.11.2014, n. 25296, che richiama Cass., Sez. trib., 12.3.2014, n. 5645).

Recentemente,   stato ribadito che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il rinvio per relationem, nella rettifica dei redditi del socio, a quella notificata alla societ , soddisfa l'obbligo di porre il contribuente in condizione di conoscere le ragioni dalle quali deriva la

pretesa fiscale, giacché, ai sensi dell'art. 2261 c.c., il socio ha il potere di consultare la documentazione relativa alla società e, conseguentemente, di prendere visione sia dell'accertamento presupposto sia dei documenti richiamati a suo fondamento, ovvero di rilevarne l'omessa comunicazione (cfr. Cass. V, n. 20157/2021).

Nel caso di specie, la circostanza per cui il contribuente avesse avuto la conoscenza o, quanto meno, la conoscibilità di quanto contenuto nell'avviso di accertamento emesso nei confronti della società Elettrica VIMA Sas è evincibile non solo tramite applicazione di quanto disposto dall'art. 2261 c.c., ma anche alla luce della ristretta compagine sociale che caratterizza la prefata società, che certamente consente di avere una maggior consapevolezza degli affari societari (v. Cass. Sez. trib., 15.2.2008, n. 3896, che si esprime nel senso di configurare un vero e proprio onere di conoscere gli accadimenti sociali in capo al socio).

Trattando di motivazione c.d. per relationem, ovvero sia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti collegati all'atto notificato, questa Suprema Corte di legittimità con orientamento consolidato da cui non si vede qui ragione per discostarsi ne ritiene sufficiente la riproduzione del contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato (Cass., Sez. VI 5, 11.4.2017, n. 9323).

Ebbene, nel caso in esame, il riferimento compiuto nell'avviso di accertamento notificato al sig. Ri. all'oggetto, al contenuto e al destinatario dell'atto presupposto appare puntuale nonché coerente col suesposto insegnamento giurisprudenziale (v. avviso di accertamento n. (Omissis), pag. 3, all. n. 1 al ricorso, ove si legge: «Visto che la Direzione Provinciale II di Roma, Ufficio Controlli ha accertato per l'anno 2007 un reddito d'impresa di Euro 159.014,00, alla società Elettrica VIMA Sas (P.I. (Omissis) emettendo avviso di accertamento n. (Omissis) già notificato»).

Il ricorso è fondato e la sentenza deve essere cassata con rinvio al giudice di merito perché si conformi ai sopra illustrati principi.

P.Q.M.

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma l'1 ottobre 2024.

Depositata in Cancelleria l'11 novembre 2024.

Campi meta

Massima : *In tema di accertamento delle imposte sui redditi di partecipazione in società di persone, la motivazione "per relationem" dell'avviso notificato al socio, che richiami l'accertamento presupposto emesso nei confronti della società (divenuto definitivo), è sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione, non necessitando l'allegazione di quest'ultimo, in virtù dei diritti di informazione e controllo del socio sulla gestione sociale (art. 2261 c.c.) e della diretta imputazione del reddito (art. 5 DPR 917/1986).*

Supporto Alla Lettura :

SOCIETÀ DI PERSONE

Le società di persone sono società in cui a prevalere sono i soci e non il capitale. Questa tipologia di società ha capacità giuridica: questo, per l'ordinamento giuridico italiano, significa che le società possono avere diritti e doveri ma non personalità giuridica: ciò significa che una società di persone non può considerarsi indipendente dai propri soci, soprattutto a livello patrimoniale. Esistono vari tipi di società di persone, e ognuna ha caratteristiche che ne giustificano la diversa forma giuridica:

- **s.s. (società semplice):** si tratta del tipo più semplice di società di persone. La responsabilità dei soci è illimitata (a meno che non venga stipulato un patto, di cui devono essere a conoscenza anche eventuali creditori, che limiti la responsabilità dei soci alle questioni sociali). Per essere soci bisogna contribuire al capitale sociale, e i soci possono decidere se amministrare disgiuntamente la società o se nominare degli amministratori. La particolarità delle società semplici è che non possono avere un oggetto sociale di natura commerciale (e dunque non possono neanche fallire);
- **s.a.s. (società in accomandita semplice):** ha una caratteristica che la avvicina a un tipo di società di capitali, la **sapa**. Anche la società in accomandita semplice prevede infatti che ci siano due tipi di soci: i **soci accomandatari**, che rispondono illimitatamente alle obbligazioni sociali e hanno il totale controllo della società, e i **soci accomandanti**, che hanno responsabilità limitata alla quota di capitale sociale posseduta e non hanno potere decisionale (diversamente dalla sapa, infatti, nella sas non è prevista un'assemblea e la gestione della società è in mano agli accomandatari);
- **s.n.c. (società in nome collettivo):** anche in questo caso i soci possono stabilire il cosiddetto patto contrario, ma a differenza di quanto accade nella società semplice questo patto non avrebbe effetto sulle parti terze. Qualora i soci decidessero di limitare le responsabilità di un socio, questo dovrebbe comunque rispondere con il proprio patrimonio e poi ottenere un rimborso dagli altri soci. In ogni caso, eventuali creditori devono prima rifarsi sul capitale sociale e solo in un secondo momento (e in caso di necessità) intaccare il patrimonio personale dei soci.